

Rep. n°. < >

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

L’anno < > , addì < > del mese di < > , presso una sala della sede municipale del Comune di Porto Torres avanti a < > , segretario generale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, richiesto di stipulare il presente contratto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, senza l’assistenza di testimoni non essendo specificatamente richiesti, sono comparsi:

- da una parte

La/il < > , domiciliata/o per la sua carica presso la sede municipale, la quale/il quale interviene in nome e per conto del Comune di Porto Torres (di seguito anche “Comune”), con sede in Porto Torres via, n. c.f. < >, nella sua qualità di dirigente comunale come da nomina sindacale con atto n. < > del < >, in esecuzione della determinazione n. < > in data < >;

- dall’altra parte

La/Il < > , nata/nato a < > il < > , la quale/il quale interviene in nome e per conto di < > con sede legale in < > via < > , c.f. n. < > (di seguito anche Impresa o “Contraente), nella sua qualità di < >;

I suddetti contraenti sono indicati come “Parti” se richiamati unitariamente.

I comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, al quale mi chiedono di premettere quanto di seguito:

- con determinazione dirigenziale n. < > del < > sono stati approvati il progetto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e gli atti di gara, ed è stata indetta la procedura aperta per il loro affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di gara;

- con determinazione n. < > del < > è stata approvata la proposta di aggiudicazione del suddetto servizio a < >, con sede in < > , con il ribasso del < > % sull’importo di € _____ a base di gara, di cui € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica in capo a detto aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi della L. 190/2012, il Contraente risulta regolarmente iscritto alla white list presso la prefettura della Provincia di < > in cui ha sede e che tale iscrizione tiene luogo dell’informazione

antimafia liberatoria;

oppure

- l'Impresa ha presentato domanda di iscrizione presso la white list della prefettura della Provincia in cui ha sede e che pertanto è stata inoltrata, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., la richiesta di informazione antimafia tramite la BDNA;
- dal Certificato di informazione antimafia del < >, assunto al protocollo generale in data al n.< >, risulta che nei confronti dell'Impresa non sono state accertate cause ostative previste dal del D. Lgs. n. 159/2011.

oppure

- il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione di cui all'art. 92, comma 3 del decreto citato;
- ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 è stato redatto dal responsabile unico del procedimento signor < > il D.U.V.R.I. che impone alle parti contraenti dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

[Ove ricorra il caso

- con verbale in data < >, il < > ha provveduto alla consegna in via d'urgenza dei suddetti servizi;]
- il Contraente ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 mediante < >, per un importo di € < 00> (< /00>), pari al < > per cento dell'importo del presente contratto, da svincolarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo ...;
- il contraente ha stipulato le seguenti polizze assicurative, acquisite in originale al protocollo del Comune il < > al n. registro < >, come prescritto dall'articolo 12, comma 3 e seguenti, del capitolato speciale d'appalto:
 - i) polizza n.< > del < > per responsabilità civile verso terzi, emessa da < > per un importo di < >;
 - ii) polizza n. < > del < > per responsabilità civile verso il Comune, emessa da < > per un importo di < >;
 - iii) polizza n. < > del < > per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, emessa da < > per un importo di < >;
 - iv) polizza n.< > del < > per responsabilità civile per inquinamento, emessa da < > per un importo di < >.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Comune, come rappresentato, affida a “ < > ” che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Porto Torres, alle condizioni di cui ai documenti di progetto del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), al capitolato speciale d'appalto, all'offerta tecnica e relativi allegati, all'offerta economica e relativi allegati, e al presente contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni, alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia.

3. L'appalto di cui al comma 1 comprende, in particolare, i servizi, come meglio dettagliati nei documenti di progetto di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), cui si rinvia integralmente.

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e si intendono accettati per intero dalle Parti che dichiarano di ben conoscere e accettare:

a) i documenti progettuali, come composti da:

01. - Relazione Tecnica Illustrativa – Disciplinare Prestazionale Servizi

01.01 – Appendice Normativa: la pianificazione Statale e Regionale per la gestione dei rifiuti

01.02 – Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di Comunità

02. - Relazione Tecnico – Economica (Calcolo degli importi per l'Acquisizione dei Servizi)

03. - Capitolato Speciale d'Appalto

04. - D.U.V.R.I.

05. - Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Solidi Urbani (bozza)

Tav. 1 Inquadramento Territoriale

Tav. 2 Distribuzione Abitanti – Densità Abitativa – Produzione Rifiuti

Tav. 3 Geolocalizzazione Und

Tav. 4A Geolocalizzazione Contenitori Stradali Ex Rup

Tav. 4B Geolocalizzazione Cestini Stradali

Tav. 4C Geolocalizzazione Micro Isole Multiscampato

Tav. 5 Organizzazione Servizi di Raccolta

Tav. 6A Organizzazione servizi di spazzamento Misto

Tav. 6B Organizzazione servizi di spazzamento Manuale

Tav. 6C Incremento servizio di spazzamento Manuale Pomeridiano – periodo estivo

- b) l'offerta tecnica, con relativi n. < > allegati, fra cui, la dichiarazione di impegno a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del < >;
- c) l'offerta economica, completa della relazione economica giustificativa presentata in sede di gara unitamente al PEF;
- d) D.U.V.R.I., redatto dal RUP, signor < >;
- e) Piano operativo di sicurezza, redatto dal contraente;
- f) Patto di integrità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta;
- g) Informativa sulla privacy, sottoscritta dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta

Articolo 4 - Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal < >, data di avvenuta di consegna del servizio in via d'urgenza, risultante dal verbale in pari data sottoscritto dal RUP, dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) e dal contraente.

Articolo 5 – Rinnovo e proroga tecnica

1. Il Comune si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 1 (uno) anno, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del capitolato speciale d'appalto. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al contraente mediante posta elettronica certificata almeno o 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto.

2. In caso di rinnovo di cui all'articolo 5, comma 1, il contraente è tenuto a predisporre in forma elettronica e a trasmettere al Comune, al termine dell'annualità, il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, per la parte di propria competenza, secondo la delibera ARERA n. 443/2019 richiamata nell'Appendice Normativa (elaborato 01.01). In caso di inottemperanza, si applicano le penali di cui all'articolo ... del capitolato tecnico- amministrativo.

3. Il Comune può esercitare l'opzione di proroga tecnica, anche dopo l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per la durata e alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del capitolato speciale d'appalto. Se il Comune esercita tale opzione, il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Il contraente non potrà pertanto pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la

manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

Articolo 6 - Avvio dei servizi

1. Il contraente si obbliga ad attivare i servizi di igiene urbana, come anche previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all'articolo. 4, comma 1.

[Oppure, in caso di consegna in via d'urgenza

1. Il contraente ha attivato i servizi di igiene urbana, come anche previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all'articolo 4 , comma 1.]

2. Il contraente si impegna ad attivare i servizi diversi da quelli di cui al comma 1 secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto

3. Nel periodo transitorio, il Contraente è obbligato ad eseguire il servizio in continuità, garantendo almeno le prestazioni previste dal modello gestionale di cui al contratto repertorio comunale, < >.

Articolo 7 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Il presente contratto di appalto potrà essere modificato in corso di esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato tecnico-amministrativo.

Articolo 8 - Revisione del prezzo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno, secondo le modalità di cui all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9 Clausola sociale

1. Il Contraente è tenuto a rispettare il "piano di riassorbimento" del personale utilizzato nello svolgimento del servizio dal precedente contraente, presentato con l' **offerta tecnica** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara.

2. Ai fini del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il Contraente garantisce l'applicazione del contratto collettivo del settore di igiene ambientale (CCNL) o di diverso contratto che meglio regola le prestazioni rese dai lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi. Il CCNL può essere anche diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo.

3. Il Contraente, alla scadenza o cessazione anticipata per qualsiasi causa del contratto, è obbligato a fornire al Comune i dati sul personale impiegato (numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).

4. Lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato all'adempimento di cui al comma 3, che deve risultare dal certificato finale di verifica di conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10 - Subappalto

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contraente ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione: "che intende subappaltare, i seguenti servizi < > " oppure che "non intende ricorrere al subappalto".

[in caso di subappalto, aggiungere commi 2 e 3

2.L'affidamento in subappalto di cui al comma 1 è subordinato alla previa autorizzazione del Comune secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

3. Il Comune deve provvedere, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere, a richiesta, direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

4. Il Contraente è tenuto a comunicare prima dell'inizio della relativa prestazione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente per ciascun sub-contratto che non costituisce subappalto, come previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, il contraente ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di < > [indicare se cauzione o fideiussione] dell'importo di € _____, rilasciata da _____, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31

2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Comune.

3. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio e addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità.

5. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Nel caso di escussione, in tutto in parte, della garanzia definitiva di cui al presente articolo, il contraente è tenuto al suo reintegro nei tempi indicati dal Comune. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al contraente.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 13 - Corrispettivo e anticipazione del prezzo

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Contraente per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € < ,00> (euro < /00>), di cui:

- a) € < > per le obbligazioni contrattuali ;
- b) € < >. per oneri inerenti la sicurezza..

2. Salvo la revisione dei prezzi di cui all'articolo 8, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

3. Il contraente può richiedere l'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50. In caso di richiesta dell'anticipazione, il Comune deve corrispondere, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio, il relativo importo subordinatamente alla presentazione da parte del Contraente della garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016. La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993.

n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

[oppure, nel caso sia avvenuta consegna in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto, e sia stata richiesta l'anticipazione aggiungere commi 3 e 4

3. Le Parti danno atto che il Comune ha corrisposto l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, su richiesta del contraente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Contraente ha presentato la garanzia mediante fideiussione < .. >, rilasciata da <

>, pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016].

in ogni caso, aggiungere dopo il comma 2 o dopo il comma 4

5. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

6. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 14 - Pagamenti

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 13 è corrisposto in rate mensili posticipate (ciascuna di eguale importo), da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento emessi sul Tesoriere comunale, una volta effettuate le verifiche di conformità.

2. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal Contraente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

3. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, il Contraente ha diritto agli

interessi legali di mora come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e il contraente.

5. Il pagamento della fattura relativa all'ultimo mese antecedente la scadenza del contratto è subordinato al rilascio del certificato di verifica finale di conformità, da emettere da parte del D.E.C. . Il Comune effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

7 Ciascuna fattura deve riportare la seguente dicitura: "*Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017*", nonché l'indicazione del **CIG n < >** e il riferimento al contratto e al numero di impegno di spesa.

8. Il Comune non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

9. Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal DEC, sul servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostantive previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali, la verifica di regolarità fiscale).

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente (*ove ricorra subappalto*, o dei titolari di subappalti) o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, come previsto dall'articolo 30, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

11. Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal Contraente ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare al Comune entro sette (7) giorni dall'accensione

o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le

coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso.

2. Il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1, mediante comunicazione all'indirizzo del PEC al Comune.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto devono avvenire come segue:

- a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo a fini della tracciabilità e, in ogni caso, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- b) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonea a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;
- c) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- d) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Il Contraente, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può costituire causa di risoluzione.

6. Il Contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Articolo 16 - Obblighi del contraente

1. Il contraente è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il

Contraente ha presentato le polizze assicurative elencate in premessa al presente contratto. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione non possono in alcun modo essere opponibili al Comune e pertanto tali importi rimarranno a totale carico del contraente.

3. Il Contraente è tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell'appalto, dandone comunicazione di conferma al Comune e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

4. Il Contraente, se durante il periodo di durata del presente appalto, ritiene di dovere sostituire i rapporti assicurativi individuando un'altra Compagnia di assicurazione, è tenuto a produrre al Comune tempestivamente il nuovo contratto di polizza, che deve essere conforme alle disposizioni del capitolato tecnico - amministrativo.

Articolo 17 Sicurezza sul lavoro – D.V.R.

1. Il Contraente deve svolgere le attività oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestite in subappalto o cottimo, nel rispetto:

- i) delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambiente
 - ii) delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente Codice della strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

2. Il contraente è tenuto a:

- i) eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell'area interessata;
- ii) adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

- iii) formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il contraente è tenuto a:
- i) presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il proprio «Documento di valutazione dei rischi - D.V.R, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08.
 - ii) procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni all'aggiornamento del DVR, qualora ritenuto lacunoso dal Comune, senza alcun onere per quest'ultimo.
4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo indicato al comma 3 del presente articolo, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
5. Il Contraente è tenuto al rispetto del D.U.V.R.I redatto dal RUP sulla base delle indicazioni generali per la redazione di tale documento facenti parte dei documenti progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente contratto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prestatori d'opera (artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutrici di opere a qualsiasi titolo) che operano nel luogo di esecuzione del servizio.
7. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del contraente di situazioni di pericolo, il Contraente, oltre a dare immediata attuazione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per consentirgli di verificare le cause che li hanno determinati.

Articolo 18 - Inadempimenti e penali

1. Le penali per inadempimenti, le modalità delle contestazioni e le esclusioni di responsabilità del Contraente per cause di forza maggiore sono stabilite all'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto, e sono accettate espressamente dal Contraente.

Articolo 19- Esecuzione d'ufficio

1. Il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio nei termini e modalità di cui all'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto, che il Contraente accetta.

ART. 20 - Risoluzione per inadempimento

1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto è disposta per qualunque comportamento del Contraente che, a giudizio del D.E.C. e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato.
2. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale

da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il D.E.C. predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Il RUP, su proposta del D.E.C., formula la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

3. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono accettate, ovvero se il contraente non controdeduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, può dichiarare risolto il contratto.

4. In particolare, sono considerati gravi inadempimenti agli effetti del comma 1:

- a) mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili;
- b) raccolta di rifiuti pericolosi congiunta a quelli non pericolosi;
- c) accertato mancato rispetto del patto di legalità (integrità) presentato e sottoscritto unitamente all'offerta.

5. Se, per negligenza del contraente, l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. assegna al contraente un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

6. Scaduto il termine di cui al comma 4, è redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente e se l'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di all'articolo 18 del presente contratto.

7. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei commi 2 e 5:

- a) il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, penali incluse;
- b) il Comune può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Tale facoltà può essere applicata anche in caso di fallimento del contraente.

8. Se il Comune non si avvale della facoltà prevista dal comma 7, lett. b), l'onere da porre a carico del contraente inadempiente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi oggetto del presente capitolato.

9. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva presentata dal Contraente è incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiesta di eventuali maggiori danni.

ART. 21 – Risoluzione espressa

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Comune;
- b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione definitiva prestata, escussa in tutto o in parte;
- c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro o mancato aggiornamento del DVR su richiesta del Comune ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto;
- e) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto;
- f) in caso di interruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore;
- g) subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione del Comune;
- h) quando il contraente si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti del Comune o di altra amministrazione pubblica;
- i) successivo accertamento o perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (ad es. iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali).

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applicano le disposizioni dell'art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010, la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 15 del presente contratto.

ART. 22 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e s.m., il Comune può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del

valore dei materiali di consumo presenti in magazzino di cui non è stato ancora iniziato l'utilizzo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Per il calcolo del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti si applica l'art. 109 comma 2 del Codice dei Contratti.

3. L'esercizio del diritto è preceduto da una formale comunicazione via PEC del Comune al contraente da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi servizi.

4. Trovano applicazione le altre condizioni e modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 applicabili ai servizi e alle forniture.

5. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva l'applicazione dell'articolo 20.

6. Nel caso in cui sia il contraente a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 23 – Risoluzione per subentro del gestore individuato da enti sovracomunali

1. Il Contraente conferma di conoscere ed accettare che l'intervenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio di gestione del servizio di igiene urbana da parte di enti sovracomunali determina l'automatica cessazione del rapporto negoziale in corso di esecuzione. La cessazione decorre dalla data del subentro del nuovo gestore.

2. A fronte della cessazione di cui al comma 1, il Contraente non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo.

3. Si rimanda all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 24 - Condizioni alla scadenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente contratto, alla scadenza del contratto, tutto quanto fornito dal Contraente alle utenze domestiche e non domestiche rimane di proprietà del Comune,

posto che si intendono già integralmente coperte dal corrispettivo dell'appalto la fornitura e l'ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze servite con le raccolte porta a porta o stradali.

2. Alla scadenza del contratto, il Comune resta proprietario anche delle dotazioni informatiche, sia hardware che software, delle banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dal contraente nel corso dell'appalto per i servizi, essendo il relativo costo già integralmente

coperto dal corrispettivo dell'appalto.

3. Il Contraente rimane nella disponibilità di tutti gli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi.

ART 25 - Obbligo di continuità dei servizi

1. Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica aventi natura di servizi essenziali costituenti attività di pubblico interesse, come da D.Lgs. 152/2006 parte quarta, e successive modificazioni.

2. Il Contraente, pertanto, non può sospendere o abbandonare i servizi di cui al comma 1, salvo che per casi di forza maggiore di cui all'articolo 14, comma 13, del capitolato speciale d'appalto. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi al contraente per la loro esecuzione d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del presente contratto e dell'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto con recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico del contraente.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Contraente si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. In particolare, mediante adeguate modalità informative, il contraente è tenuto a dare comunicazione agli utenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi in tale periodo, nonché delle misure che saranno adottate per la loro riattivazione e per il recupero delle prestazioni eventualmente non svolte.

4. Il Comune, se ravvisa le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), procede alla segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 26 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il contraente è tenuto a:

a) osservare e a far osservare al proprio personale le disposizioni del contratto e le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto, comprese i regolamenti e le ordinanze comunali aventi

comunque rapporto con i servizi oggetto di appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto;

b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dello stesso Comune), senza nulla pretendere;

c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla tariffa dei rifiuti, approvati dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità

competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 27 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quantocompatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione n. 2022/245 del 23/12/2022, pubblicati sul sito del Comune di Porto Torres all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", che il Contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare.
2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, il Comune può risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo contraddittorio con il contraente.

ART. 28 - Esclusione arbitrato e foro competente

1. È escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di <

ART. 29 – Spese a carico aggiudicatario

1. Il Contraente ha provveduto a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, come risulta da:
 - a) < > in data < > per l'importo di < >;
 - b) ricevuta in data < > per l'importo di < >

ART. 30 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa il Contraente che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento è effettuato anche mediante strumenti informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
2. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.
3. Il Contraente è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i

documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei servizi, salvo esplicito benessere del Comune.

[in caso di subappalto, aggiungere comma 4

4. L'impegno di cui al comma 3 si estende anche agli eventuali subappaltatori.

5. Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento, affiderà al rappresentante legale del contraente la responsabilità inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamento di dati degli utenti del servizio con l'obbligo di rispettare le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che il contraente dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 31 Registrazione

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art 40 comma 1 del D P R 26 aprile 1986 n 131.

Seguono formule chiusura atto pubblico amministrativo e le firme digitali delle Parti.

Il Dirigente

L'impresa

Il segretario generale rogante